



ACCORDO QUADRO

TRA

l'Università di Camerino (che per il presente accordo agisce tramite la Scuola di Scienze e Tecnologie, nel seguito anche denominata "Università" o "Ateneo"), con sede in Piazza Cavour 19/f - 62032 Camerino MC, C.F. 81001910439 / P.I. 00291660439, nella persona del Rettore Prof. Graziano Leoni, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente Atto presso la suddetta sede dell'Ateneo;

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata "Società" e congiuntamente con l'Università, "le Parti"), con sede in Roma, via Nomentana n. 41, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall'Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, in forza dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 21 luglio 2023 e del 1° ottobre 2024, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema*";

CONSIDERATO che, sulla base dello Statuto vigente, l'Università di Camerino è un'istituzione pubblica di alta cultura che partecipa alla costruzione dello Spazio Europeo della Ricerca e dell'alta formazione, dotata di autonomia che si impegna a esercitare nell'interesse della società e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona;

TENUTO CONTO che l'Università ha per fine primario la promozione e lo sviluppo della ricerca e della cultura, attraverso l'alta formazione e l'apprendimento permanente, con il contributo - nelle rispettive responsabilità - di tutte le sue componenti;

CONSIDERATO che l'Università garantisce libertà di ricerca e d'insegnamento e pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, indipendentemente dal genere, dalla religione, dall'etnia e dalle opinioni politiche, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori, del Codice di condotta per il loro reclutamento e del Codice etico di ateneo;

TENUTO CONTO che l'Università pone a fondamento delle proprie attività di ricerca la pubblica disponibilità dei risultati, attraverso la loro comunicazione alla comunità scientifica ed al



pubblico in generale. Nei casi di collaborazione con soggetti esterni, specifiche convenzioni regolano, ove opportuno, la brevettabilità e lo sfruttamento economico dei risultati ottenuti;

DATO ATTO che l'Università promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura ed intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze, stipulati direttamente o attraverso le proprie strutture, anche avvalendosi della collaborazione di personale esterno.

CONSIDERATO che l'Università può svolgere ogni genere di attività editoriali, studi, indagini, prove, analisi, rilievi, progetti e certificazioni per conto di terzi;

CONSIDERATO che l'Università è interessata ad avviare nuove collaborazioni e a potenziare quelle già esistenti con enti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca;

VISTO lo schema dell'“*in house providing*”, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044)*”, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, a seguito del quale la Sogesid S.p.A. si configura come Società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Sogesid S.p.A. “*opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*” e che “*produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto, per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità,

competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica) sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

VISTO l'art. 12-ter, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n.11, con il quale la Sogesid S.p.A. è stata individuata *“quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

CONSIDERATO che, si sensi del medesimo disposto normativo, la Sogesid S.p.A. *“fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari”*;

RITENUTO di dover disciplinare, con il presente Accordo Quadro, le modalità di raccordo tra l'Università di Camerino e la Sogesid S.p.A. nell'ottica di avviare un'azione sinergica in materia di tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile, in coerenza con le rispettive *mission* e prerogative istituzionali;

CONSIDERATO che la collaborazione tra le Parti potrà consentire il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico su tematiche ambientali che vedono un coinvolgimento istituzionale della Società, fornendo un valore agli output ed alle prestazioni specialistiche previste;

CONSIDERATO che contestualmente e parallelamente alla collaborazione su attività istituzionali, le Parti possono mutualmente avvalersi delle rispettive competenze specialistiche da coinvolgere in iniziative formative ed informative, assicurando un valore aggiunto alla qualità delle azioni promosse ciascuno nel proprio contesto operativo;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

VISTO l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante il nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 *“Linee guida sulla tracciabilità*

dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 ***(Premesse)***

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 ***(Oggetto e ambito di intervento)***

1. La collaborazione tra le Parti è finalizzata al perseguimento degli obiettivi di comune interesse sulle tematiche ambientali che vedono un coinvolgimento istituzionale della Sogesid S.p.A., fornendo un valore aggiunto agli output ed alle direttrici tematiche di cui al successivo art. 3.
2. Il presente Accordo Quadro definisce e disciplina i rapporti tra le Parti, in aderenza alle rispettive mission e prerogative di sviluppo, da declinare in pertinenti Accordi attuativi da formalizzare in base alle diverse esigenze.

Articolo 3 ***(Direttrici tematiche oggetto della collaborazione)***

1. La collaborazione tra le Parti sarà focalizzata sui segmenti ambientali di seguito indicati:
 - ingegneria ambientale, idraulica e urbanistica;
 - bonifiche e risanamento ambientale;
 - indagini epidemiologiche sui siti caratterizzati da fattori di pressione ambientale;
 - gestione integrata delle risorse idriche;
 - cambiamenti climatici.
2. Rispetto ai segmenti ambientali di cui al comma 1, oltre ad una collaborazione funzionale alle specifiche esigenze della Società nell'ambito delle commesse istituzionali di rilievo sia nazionali che nell'ambito della cooperazione internazionale, le Parti concordano sull'opportunità di collaborare al fine di approntare i medesimi temi in una logica di sistema, nell'ambito:
 - ✓ della rigenerazione urbana e industriale;
 - ✓ degli interventi integrati sul territorio volti alla prevenzione e mitigazione degli eventi naturali connessi ai cambiamenti climatici;
 - ✓ degli interventi integrati sul territorio di natura post-emergenziale;

- ✓ dei processi di risanamento ambientale finalizzati alla rifunzionalizzazione delle aree bonificate, restituendole ad un uso funzionale della collettività.
- 4. Potranno, altresì, essere attivati tirocini curriculari ed extracurriculari presso le strutture della Sogesid S.p.A. a favore degli studenti iscritti ai corsi universitari, master e dottorati di ricerca promossi dall'Università, individuati sulla base delle skills professionali strettamente connesse alle iniziative messe in campo dalla Società, a partire da quelle di cui ai precedenti commi.
- 5. Nell'ambito della collaborazione potranno essere attivate delle sessioni formative, anche attraverso seminari di approfondimento su alcune tematiche di preminente interesse delle Parti, con un'osmosi tra personale docente e personale della Società.
- 6. Le Parti possono estendere, previa approvazione dei rispettivi organi competenti, lo scopo e la portata della collaborazione a ulteriori aree di azione, tenendo conto delle rispettive priorità e competenze e ruoli.

Articolo 4

(Modalità di attivazione delle iniziative)

1. L'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Accordo Quadro avrà luogo attraverso Atti di Attivazione, aventi ad oggetto l'attività specifica richiesta da Sogesid S.p.A. all'Università e contenenti ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'efficace svolgimento del servizio.
2. Per le attività di tirocinio vi sarà un Atto di Attivazione dedicato alla disciplina in materia.
3. Ogni Atto di Attivazione sarà proposto a mezzo pec all'Università, la quale provvederà, entro e non oltre quindici (15) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento dello stesso Atto di Attivazione, a trasmettere a mezzo pec l'accoglimento o meno dell'istanza, corredata, in caso di accettazione, dalla proposta operativa ed organizzativa.
Qualora l'attivazione dovesse prevedere il riconoscimento del rimborso spese per l'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Accordo Quadro, il riscontro dovrà contemplare pertinente quadro di dettaglio.
4. Concluso l'iter congiunto di verifica e approfondimento della documentazione di cui al comma 2, Sogesid S.p.A. provvederà a trasmettere a mezzo pec all'Università l'Atto di Attivazione consolidato, ai fini del conseguente avvio delle attività nei termini e secondo le modalità previsti dalla proposta operativa ed organizzativa, nel rispetto dei singoli Atti di Attivazione.
5. Qualora la Sogesid S.p.A. ravvisasse l'esigenza di ricorrere a servizi di consulenza tecnico-scientifica funzionali alla realizzazione delle commesse di competenza, la medesima Società potrà procedere all'affidamento diretto all'Università delle prestazioni necessarie, ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50, c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 5

(Rimborso spese e termini di pagamento)

1. Salvo quanto diversamente previsto dagli Atti di Attivazione di cui all'art.4, dal presente Accordo Quadro non potrà discendere alcun onere di natura economico-finanziaria per le Parti sopra rappresentate.
2. Il rimborso delle spese all'Università, qualora previsto, sarà quantificato sulla base degli specifici incarichi conferiti dalla Sogesid S.p.A. all'Università secondo quanto previsto all'art. 4.
3. I pagamenti a favore all'Università derivanti dalla stipula degli eventuali Atti di Attivazione, a

titolo di contributi di ricerca per il rimborso delle spese per lo svolgimento delle attività, saranno erogati secondo termini e modalità definiti di volta in volta a corredo delle offerte tecniche – con relativa quotazione delle spese - presentate dalla medesima Università rispetto ai singoli Atti di Attivazione di cui all'art. 4.

Articolo 6 ***(Proprietà dei risultati)***

1. La proprietà degli output realizzati in attuazione del presente Accordo Quadro è in via ordinaria di entrambe le Parti contraenti. Gli Atti di Attivazione di cui all'art. 4 possono, tuttavia, disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti sulla base del presente Accordo, attribuendone la titolarità ad una delle Parti ovvero ad entrambe in forma congiunta, ferma restando in ogni caso la facoltà dell'Università di utilizzarli a fini scientifici ed accademici.
2. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richiamino attività definite in attuazione del presente atto, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.
3. I risultati delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo Quadro potranno essere oggetto di pubblicazioni previo consenso scritto di entrambe le Parti che ne concorderanno le modalità e senza pregiudizio per eventuali interessi connessi alla tutela dei risultati stessi.

Articolo 7 ***(Diritto di recesso)***

1. Ognuna delle Parti si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro e conseguentemente dai relativi Atti di Attivazione, dandone preavviso, a mezzo pec, all'altra Parte almeno quindici (15) giorni naturali e consecutivi prima della data di efficacia del recesso.
2. Nel caso di Atti di Attivazione onerosi sarà corrisposto il pagamento per le attività già eseguite.

Articolo 8 ***(Decorrenza, durata e pubblicità)***

1. L'efficacia del presente Accordo Quadro decorre dalla data di ultima sottoscrizione digitale ed avrà durata di trentasei (36) mesi, prorogabile di comune accordo e per espresso consenso tra le Parti. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.
2. Il presente Accordo Quadro verrà pubblicato sui siti istituzionali delle Parti contraenti.

Articolo 9 ***(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)***

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.. (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.. (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e ss.mm.ii.. (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente Accordo Quadro, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.

2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. L'Università è dotata di Regolamenti che ne disciplinano l'organizzazione, la gestione e il controllo, anche per la prevenzione e la repressione di condotte illecite, consultabili sul sito web, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dal presente atto.
5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la risoluzione del presente Accordo Quadro e conseguentemente dei relativi Atti di Attivazione, ferma restando la facoltà della Parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 10

(Responsabile e referenti dell'Accordo Quadro)

1. L'Università di Camerino individua il Prof. Piero Farabollini quale Responsabile del presente Accordo Quadro, che vigila sulla corretta applicazione dello stesso e dirime eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
2. Referente della Sogesid S.p.A. per l'esecuzione del presente Accordo Quadro è l'Amministratore Delegato della Società, o suo delegato.
3. I referenti tecnici del presente atto sono i seguenti:
 - ✓ per l'Università Prof. Piero Farabollini;
 - ✓ per la Sogesid S.p.A., Dott.ssa Giorgia Scopece.
4. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D. Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Ciascuna Parte, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, s'impegna ad applicare misure di sicurezza idonee a proteggere i dati personali ricevuti dall'altra Parte contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentali, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed a quelle dedotte nel presente Accordo Qua-



dro. I medesimi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali ad esempio, Autorità pubbliche) in relazione alle finalità sopraindicate, e potranno venire a conoscenza degli stessi in qualità di incaricati o responsabili del trattamento.

4. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. Eventuali nomine di responsabile esterno al trattamento di dati personali ex art. 28 GDPR potranno essere sottoscritte nell'ambito dei singoli Atti di Attivazione.
5. I soggetti cui si riferiscono i dati potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 rivolgendosi al rispettivo Titolare del trattamento. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
6. Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del presente Accordo Quadro, si impegnano sin d'ora a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sulla protezione dei dati personali applicabile.

Articolo 12 ***(Bolli e registrazione)***

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente, è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986, con oneri a carico della parte richiedente.
2. Il presente atto viene redatto in un unico originale, in formato digitale, ed è soggetto ad imposta di bollo, assolta dall'Università, in modo virtuale, Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Ancona n. 30198 del 8/10/2021

Università di Camerino

Il Rettore

Prof. Graziano Leoni

Sogesid S.p.A.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale

Ing. Errico Stravato

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.